2.1 Salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, gli impianti in cui vengono utilizzate le biomasse combustibili devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un ora di funzionamento dell'impianto esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento e' l'11% in volume nell'effluente gassoso anidro. Per gli essiccatoi si applica la normativa prevista all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88.

| | **Potenza termica nominale complessiva installata (MW)** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (1)> 0,15 ÷ ≤ 3 | > 3 ÷ ≤6 | > 6 ÷ ≤20 | >20 |
| | $mg/Nm^3$ (2) | $mg/Nm^3$(2) | $mg/Nm^3$(2) | $mg/Nm^3$(2) |
| polveri totali | 100 | 30 | 30 | 30<br>10(3) |
| carbonio organico totale (COT) | ---- | ---- | 30 | 20<br>10(3) |
| Monossido di carbonio (CO) | 350 | 300 | 250<br>150(3) | 200<br>100(3) |
| ossidi di azoto (espressi come $NO_2$) | 500 | 500 | 400<br>300(3) | 400<br>200(3) |
| ossidi di zolfo (espressi come $SO_2$) | 200 | 200 | 200 | 200 |

**(1)** Agli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 0.035 MW e non superiore a 0.15 MW si applica un valore limite di emissione per le polveri totali di 200 $mg/Nm^3$.

(2) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .

(3)Valori medi giornalieri.

2.2 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203.

2.3 Le condizioni operative al fine del rispetto dei valori limite alle emissioni di cui al punto 2.1 devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile ( non obbligatoria negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e registrazione in continuo nella camera di combustione della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatori negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 3 MW );
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria negli impianti di potenza termica nominale , per singolo focolare, inferiore o uguale a 6 MW);
d) le misurazioni e registrazioni in continuo nell'effluente gassoso della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatorie per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 20 MW);
f) le misurazioni con frequenza almeno annuale delle concentrazioni negli effluenti gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati nella tabella al punto 2.1, ove non sia prevista la misurazione in continuo.